



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n.179 TFT 20 del 07 gennaio 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021, troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 07 gennaio 2021

Partecipano il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta

DEFERIMENTI

Procedimento n. 22/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Il sig. Bonasoro Giuseppe (Presidente della A.S.D. Dolce Onorio Folgore all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Dolce Onorio Folgore.

Stagione sportiva 2019/2020 – Campionato Promozione.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 6119/193 del 19/11/2020:

- Il sig. Bonasoro Giuseppe (Presidente della A.S.D. Dolce Onorio Folgore all'epoca dei fatti) per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. e degli artt. 91 e 94 N.O.I.F. per aver in data 28.6.19 sottoscritto nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore, un accordo economico per la conduzione della prima squadra partecipante al campionato di Promozione SS 2019/2020 con un massimale di € 9.900,00, superando il massimale previsto per il premio di tesseramento in favore degli allenatori di società militanti nel campionato di Promozione SS 2019/2020, dal Consiglio Direttivo LND fissato in € 8.000,00 come indicato nel C.U. n. 1 punto 14 LND del 1.7.19
- la società A.S.D. Dolce Onorio Folgore ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal tecnico tesserato per la SS 2019/2020.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

inibizione per mesi nove a carico del sig. Bonasoro Giuseppe (Presidente della A.S.D. Dolce Onorio Folgore all'epoca dei fatti);

ammenda di € 1.900,00 a carico della società A.S.D. Dolce Onorio Folgore.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in data 28.6.19 è stato sottoscritto tra il sig. Bonasoro Giuseppe (Presidente pro-tempore della società A.S.D. Dolce Onorio Folgore) e il sig. Putaggio Antonio (allenatore di base matricola 53897), un accordo economico per la conduzione della prima squadra della suindicata società partecipante al campionato di Promozione SS 2019/2020 per un importo di € 9.900,00, superando così il massimale previsto per il premio di tesseramento degli allenatori fissato dal C.U. n.1 punto 14 LND del 1.7.19 in € 8.000,00

Le superiori emergenze inducono pertanto a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Dolce Onorio Folgore e l'allenatore sig. Putaggio Antonio, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva pertanto la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.
Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
inibizione per mesi tre a carico del sig. Bonasoro Giuseppe (Presidente della A.S.D. Dolce Onorio Folgore all'epoca dei fatti);
ammenda di € 1.900,00 a carico della società A.S.D. Dolce Onorio Folgore in applicazione degli art. 91-94 NOIF e 31 co.3 CGS.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 23/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. FATTY BAMBO;

Sig. PORTO FRANCESCO, Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Belvedere Piedimonte Società A.S.D. BELVEDERE PIEDIMONTE.

La Procura Federale con nota 6310/216 pfi 20-21/MDL/al del 24 novembre 2020 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni:

Il Sig. FATTY BAMBO, nato a Bursibi (Gambia) il 1.1.1998, di cittadinanza Gambiana, per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 1 del CGS, ovvero dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 40 quater comma 1 delle NOIF, secondo cui (tra l'altro), le società della LND possono richiedere il tesseramento, entro i termini previsti annualmente dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, che sia documentato, (tra l'altro), con la copia del permesso di soggiorno o documento equipollente, in corso di validità alla data della richiesta di tesseramento. Ciò per avere posto a fondamento della predetta richiesta di tesseramento sottoscritta in data 21.7.2020 con la società A.S.D. Belvedere Piedimonte, il permesso di soggiorno I579665A, allo stesso intestato (riportante una data di scadenza "ictu oculi" e palesemente alterata, con scadenza accertata all'Ufficio Immigrazioni della Questura di Roma del 11.6.2020), in cui era stata sovrapposta alla data di scadenza reale del 11.6.2020 quella alterata del 11.6.2022, al fine di trarre in inganno l'ufficio tesseramento della F.I.G.C. e conseguire in tal modo un illegittimo tesseramento con società affigliata alla F.I.G.C.;

Il sig. Porto Francesco, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società A.S.D. Belvedere Piedimonte, in virtù del rapporto di immedesimazione organico tra lo stesso e la società, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del vigente CGS, ovvero dell'omessa osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, in. Relazione all'art.

32 comma 2 del vigente CGS (secondo cui le attività inerenti al trasferimento, alla cessione di contratto ed al tesseramento di calciatori, devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe) per avere omesso ogni attività di vigilanza, verifica e controllo del permesso di soggiorno intestato al calciato Fatty Bambo, sottoscrivendo in data 21.7.2020, per conto della società A.S.D. Belvedere Piedimonte, la richiesta di tesseramento inoltrata all'ufficio tesseramenti della FIGC, corredato del permesso di soggiorno del predetto calciatore, come sopra generalizzato, in cui risulta palesemente alterata e falsificata la data di scadenza, al fine di trarre in inganno il predetto tesseramenti della F.I.G.C. e conseguire in tal modo un illegittimo tesseramento in favore della Società A.S.D. Belvedere Piedimonte;

La Società A.S.D. Belvedere Piedimonte per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6 co. 1 e 2 del C.G.S., per le condotte poste in essere da soggetti con quest'ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l'ordinamento federale, come sopra descritte.

All'udienza dibattimentale del 07.01.2021, nessuno è comparso per i deferiti ritualmente convocati, ma il Sig Contarino Angelo, n.q. di Presidente della A.S.D. Belvedere Piedimonte, ha depositato con E-Mail del 04/01/2021 memoria difensiva con richiesta di archiviazione del provvedimento di deferimento sostenendo che i fatti contestati, svolti in piena emergenza Covid-19, oltre a rendere difficoltose qualsiasi attività, anche ordinarie, erano privi di qualsiasi intendimento fraudolento dal momento che tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 erano prorogati per legge (L.27 del 24 aprile 2020) conservando la loro validità sino al 31 agosto 2020 e che inoltre con successiva L.159 del 27 novembre 2020 la validità dei titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 è stata poi prorogata al 31 gennaio 2021.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

inibizione per mesi sei a carico del sig. Porto Francesco, Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Belvedere Piedimonte;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Belvedere Piedimonte;

squalifica per mesi dodici a carico del Sig. Fatty Bambo.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto.

In particolare, si evidenzia che quanto contestato nel capo di incolpazione risulta sia provato documentalmente giusta dichiarazione della Questura di Roma che certifica l'alterazione della data di scadenza del permesso di soggiorno sia dalla dichiarazione resa dal sig. Contarino Angelo, subentrato al sig. Francesco Porto, alla Presidenza dell'A.S.D. Belvedere Piedimonte con la email del 4.11.2020 diretta alla Procura Federale (depositata in atti) con la quale ammette i fatti di cui in deferimento e chiede clemenza facendo leva sul principio di buona fede.

Del tutto inconferenti appaiono le osservazioni della società deferita circa l'intervenuta proroga della validità del permesso di soggiorno al momento della richiesta del tesseramento per effetto dei provvedimenti legislativi emergenziali emanati medio tempore dal governo in quanto l'oggetto dell'odierno procedimento riguarda non la validità del documento ma il suo utilizzo nonostante risultasse palesemente alterata la data di scadenza in esso indicata.

Non ricorre, a parere di questo Collegio, l'invocata buona fede in ragione del fatto che l'alterazione era "grossolana" e quindi di palmare evidenza.

Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue inoltre la

responsabilità diretta ed indiretta della Società deferita.
Conseguentemente le richieste della Procura Federale vanno accolte e le sanzioni vanno determinate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- al sig. Fatty Bambo la squalifica per mesi sei;
- al Sig. Francesco Porto, Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. Belvedere Piedimonte l'inibizione mesi sei;
- alla A.S.D. Belvedere Piedimonte, ammenda di € 300,00=

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 07 gennaio 2021

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI